

## **Percorsi della rappresentazione di Ezzelino ed Alberico da Romano tra propaganda, legittimazione e condanna (Treviso, metà XIII sec.)**

di Nicola Ryssov

### *Introduzione*

"Modeste proposition pour faire quelque chose des grands classiques"<sup>1</sup>. Così, con squisita autoironia, Gérard Rippe apriva il capitolo della sua *thèse* dottorale su Padova dedicato al dominio di Ezzelino da Romano (1237-1256). Lo studioso francese era perfettamente conscio della difficoltà che, crescendo la mole della bibliografia dedicata ad Ezzelino da Romano (per Padova nutrita soprattutto dalle opere di Sante Bortolami), incontra chiunque desideri ancora dire qualcosa di nuovo, o solo "faire quelque chose" sulle e con le numerose fonti relative al truce signore. Eppure, l'occasione di riflettere sui percorsi di legittimazione ed usurpazione nell'ampio arco temporale del Medioevo, ed alcuni spunti offerti dal recente volume di Andrea Gamberini, che de *La legittimità contesa* per l'appunto tratta<sup>2</sup>, offrono il destro per la riconsiderazione di un filone senz'altro maturo nella ormai ricca bibliografia dedicata al da Romano, e che giova ricapitolare.

---

\* Questo articolo ripropone, con alcune modifiche e alcuni approfondimenti, la relazione denominata *L'eredità del tiranno. Note sul riassetto giuridico e sociale a Treviso dopo la caduta dei da Romano (seconda metà XIII sec. - inizio XIV sec.)*, presentata il 31 maggio 2019 nel Seminario di cui si pubblicano qui gli atti. Desidero ringraziare per i suoi suggerimenti in sede di seminario Federico Del Tredici e, in sede di revisione, l'anonimo revisore per le fruttuose osservazioni e la prof.ssa Lidia Capo per l'attenta lettura. L'articolo è dedicato a E. G. N.

<sup>1</sup> G. Rippe, *Padoue et son contado (X<sup>e</sup>-XIII<sup>e</sup> siècle)*. *Société et pouvoirs*, École Française de Rome, Roma 2003, p. 725.

<sup>2</sup> A. Gamberini, *La legittimità contesa. Costruzione statale e culture politiche (Lombardia, secoli XII-XV)*, Viella, Roma 2016.

Sempre più diffusamente nelle opere collettive, che rimangono i capisaldi bibliografici per il tema, sono state sviscerate questioni inerenti alla ‘rappresentazione’ dell’esperienza storica ezzeliniana: dal riflesso nell’agiografia, nell’omiletica e nella cronachistica contemporanee, a quello nella letteratura latina umanistica e volgare, sino a giungere alle più tarde rivisitazioni folkloristiche o ‘medievalistiche’<sup>3</sup>. La rappresentazione può assumere infatti tinte decisamente militanti e politiche: la stessa cronaca di Rolandino da Padova, senz’altro il massimo monumento su Ezzelino, si apre con una precisa dichiarazione di indirizzi precettistici (tra morale e politico), “quia horribilis est crudelitas tyrannorum in civitatibus, quibus presunt”<sup>4</sup>. Propone dunque una consapevole lettura ideologica dell’esperienza politica del da Romano (in termine di *tyrannides*) già all’indomani della sua conclusione nel campo di battaglia di Soncino (1259). Questo stesso ‘paradigma tirannico’, che dipinge Ezzelino come un despota omicida che agiva come indiscusso plenipotenziario di Federico II nella Marca Veronese, a lungo influente in sede storiografica, è stato da ultimo sottoposto a una severa critica che ne ha restituito un ritratto più variegato, nel quale la ricerca di consenso ha acquistato una posizione tutt’altro che marginale.

D’altro canto, esistono ancora plaghe della Marca Veronese-Trevigiana bisognose di affondi documentari e di analisi delle fonti edite. Tale è sicuramente il caso di Treviso e del suo distretto, oggetto degli studi di chi scrive<sup>5</sup>, sul quale si dispone di una bibliografia non molto vasta ma di ottima fattura<sup>6</sup>. È sintomatico

<sup>3</sup> Ci si riferisce ai seguenti tre volumi: G. Fasoli (a cura di), *Studi ezzeliniani*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 1963; G. Cracco (a cura di), *Nuovi studi ezzeliniani*, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 1992, 2 voll.; C. Bertelli, G. Marcadella (a cura di), *Ezzelini, signori della Marca nel cuore dell’impero di Federico II*, Skira, Milano 2001.

<sup>4</sup> La cronaca si legge in Rolandini Patavini, *Cronica in factis et circa facta Marchie Trivixane*, in *Rerum italicarum scriptores. Raccolta degli storici italiani dal Cinquecento al Millecinquecento*, nuova ed. a cura di G. Carducci e V. Fiorini, vol. VIII, parte I, a cura di A. Bonardi, Lapi, Città di Castello 1905 (quest’edizione è assunta a riferimento nelle note). Il testo fissato dal Bonardi, corredato di introduzione, traduzione e commento, è ora edito in Rolandino, *Vita e morte di Ezzelino da Romano*, a cura di F. Fiorese, Milano, Fondazione Lorenzo Valla – Mondadori, 2004. Imprescindibile G. Arnaldi, *Studi sui cronisti della marca trevigiana nell’età di Ezzelino da Romano*, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 1963; da ultimo si v. E. Faini, *Italica gens. Memoria e immaginario politico dei cavalieri cittadini (secoli XII-XIII)*, Viella, Roma 2018.

<sup>5</sup> Alla classe dirigente trevigiana della prima metà del XIII secolo, fortemente legata ai da Romano, è dedicata la tesi di laurea magistrale di chi scrive: N. Ryssov, *La società trevigiana allo specchio. Dinamiche sociali tra città e contado alla luce del Processo Onigo (1262-1265)*, Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Studi Umanistici, Tesi di laurea magistrale, rel. prof.ssa E. Scarton, corr. prof. G.M. Varanini, a.a. 2017-2018.

<sup>6</sup> Si rimanda, in sede generale, a G.M. Varanini, *Istituzioni, società e politica nel Veneto dal comune alla signoria (secolo XIII-1329)*, in A. Castagnetti, Id. (a cura di), *Il Veneto nel Medioevo: dai comuni cittadini al predominio scaligero nella marca*, Banca popolare di Verona, Verona 1991, pp. 263-422.

di una concordanza di indirizzi che nel più recente convegno dedicato alla Treviso comunale, Remy Simonetti, con una relazione di cui è impossibile non riprendere, in parte, il titolo (*L'eredità storica dei da Romano nello specchio della Treviso caminese*<sup>7</sup>), abbia invitato a leggere, o rileggere, alcuni grandi processi del secondo Duecento trevigiano, che verremo menzionando. Dibattute entro diverse cornici istituzionali, tra il comune di Treviso e più o meno influenti forze agenti nel suo instabile distretto (i signori da Onigo, *domini loci* di piccolo calibro, i ben più potenti da Camino, sino alla temibile potenza del Patriarcato di Aquileia), queste vertenze mettono in luce un uso strumentale della memoria dei da Romano per negare oppure suffragare (a seconda dei casi) il progetto cittadino di ricomposizione e di disciplinamento territoriale. Ancora una volta, la rappresentazione si fonde nelle prassi; ancora una volta, la traiettoria storica dei da Romano si interseca con fondamentali problemi di legittimità, delegittimazione, rivendicazione e usurpazione.

Questo contributo intende seguire alcune linee di sviluppo della problematica. Nei primi due capitoli, si richiameranno alcuni tratti della vicenda politica di Ezzelino da Romano (cap. 1), riflettendo sulle strategie di legittimazione da lui intraprese; si analizzerà poi la condanna attuata dalla *pars Ecclesie* (cap. 2), con un approccio essenzialmente compilativo. Più ampio sarà lo spazio delle fonti, anche inedite, nel trattare degli sviluppi trevigiani (cap. 3): richiamati i presupposti della ricezione della condanna dei da Romano, si mostrerà come essa concorra a ristabilire, almeno ideologicamente, l'unità del vertice cittadino, e come si inserisca nel delicato processo di ricomposizione territoriale intrapreso dal comune in seguito all'eliminazione di Ezzelino e del fratello Alberico (1260). Il problema della restituzione dei beni espropriati dai da Romano e, ora, reclamati dagli antichi possessori, permetterà di saggiare un altro aspetto dell'uso strumentale della loro memoria, nel legittimare rivendicazioni opposte, tra privati e interesse cittadino.

---

Per Treviso, si possono tenere presenti i volumi collettivi: E. Brunetta (a cura di), *Storia di Treviso*, Marsilio, Venezia 1991, vol. II, *Il Medioevo*, a cura di D. Rando e G.M. Varanini; P. Cammarosano (a cura di), *Treviso e la sua civiltà nell'Italia dei Comuni*, Convegno di studio, Treviso, 3-5 dicembre 2009, Centro Europeo Ricerche Medievali, Trieste 2010. Fondamentali sono inoltre i contributi di Daniela Rando (D. Rando, *Religione e politica nella Marca. Studi su Treviso e sul suo territorio nei secoli XI-XV*, Cierre, Verona 1996) e di Dario Canzian, dedicati questi ultimi all'episcopato cenedese, terra d'espansione del comune (si veda soprattutto D. Canzian, *Vescovi, signori, castelli. Conegliano e il Cenedese nel Medioevo*, Nardini, Fiesole 2000).

<sup>7</sup> La relazione si legge in P. Cammarosano, *Treviso...*, cit., pp. 407-428.

## 1. Un 'buon' governo per Ezzelino da Romano?

### 1. 1. I rapporti con il potere imperiale

Innanzitutto, dunque, alcune puntualizzazioni sulla prassi di potere di Ezzelino III da Romano, che, tra il 1232 e il 1259, con l'ausilio di Federico II, estese il proprio potere personale a tutte le città della Marca Veronese-Trevigiana (Verona, Vicenza, Padova, Treviso)<sup>8</sup>. La struttura di tale potere – via via sempre più accentratrice, signorile o protosignorile – non rappresentò un'innovazione assoluta nella Marca: semmai, come ha ben messo in luce Gian Maria Varanini, la concretizzazione di una possibilità di ricorrere ai governi personali era già affiorata più volte nello strumentario politico di entrambe le *partes* venete (*pars Ecelini*, poi *Imperii*, e *pars Marchionis*, poi *Ecclesie*). Questa possibilità, inoltre, diede prova di "reversibilità" una volta attuata: tutte le città della Marca, esclusa Verona, tornarono al reggimento podestarile-consiliare<sup>9</sup>.

I rapporti con il potere imperiale vanno poi graduati e considerati nell'evolversi delle contingenze politiche. Un'innegabile costante fu la rinuncia di Ezzelino a dotarsi di una titolatura ufficiale che ne formalizzasse i rapporti con l'impero<sup>10</sup>, osservata anche quando era all'apice del potere. Questo stesso non fu poi incontrastato sin da principio: Federico II, tra il 1237 e il 1240 "personalmente, intensamente e attivamente presente"<sup>11</sup> nella Marca, vi forgiò una struttura amministrativa (il vicariato imperiale incardinato alla podesteria padovana) e vi inseguì un disegno di reggimento "super partes"<sup>12</sup> che ben attestano la sua capacità di rapportarsi direttamente alle *civitates* guadagnate alla sua causa. Solo da metà degli anni '40, e ancora con gradualità, Ezzelino si afferma nella sua veste più tipica di "tramite unico della politica imperiale nella Marca"<sup>13</sup>, di alleato obbligato e così via, con il carico di ambiguità tra opportunismo e lealtà all'impero che ciò comporta. Questo sino a giungere alla completa

<sup>8</sup> Oltre alla bibliografia citata in apertura, si rimanda, per un recente profilo biografico, a R. Simonetti, *Romano, Ezzelino III da*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Istituto per l'Enciclopedia Italiana G. Treccani, Roma 2017, vol. 88 (consultato on-line all'indirizzo [http://www.treccani.it/enciclopedia/ezzelino-iii-da-romano\\_%28Dizionario-Biografico%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/ezzelino-iii-da-romano_%28Dizionario-Biografico%29/) il 03-12-2019).

<sup>9</sup> G.M. Varanini, *Esperienze di governo personale nelle città dell'Italia nord-orientale (secoli XIII-XIV)*, in J.-C. Maire Vigueur (a cura di), *Signorie cittadine nell'Italia comunale*, Viella, Roma 2013, pp. 48-56.

<sup>10</sup> E. Voltmer, *I da Romano e l'Impero*, in G. Cracco (a cura di), *Nuovi studi ezzeliniani*, cit., pp. 41-57, p. 53; G.M. Varanini, *La Marca trevigiana*, in P. Toubert e A. Paravicini Bagliani (a cura di), *Federico II e le città italiane*, Sellerio, Palermo 1994, pp. 48-84, p. 58.

<sup>11</sup> G.M. Varanini, *La Marca trevigiana*, cit., p. 61.

<sup>12</sup> Ivi, p. 58.

<sup>13</sup> Ivi, p. 63.

strumentalizzazione dell'aquila imperiale negli anni '50, che garantiva una comoda legittimazione, non corrisposta però dalla fedeltà a Corrado IV<sup>14</sup>.

Intercessore privilegiato tra l'aristocrazia di fede imperiale e la munificenza federiciana, Ezzelino ha presa sicura sullo stesso ufficio vicariale, se nel 1243 può estrometterne Galvano Lancia – di sicura militanza e nomina imperiale – per insediarvi un suo fidato collaboratore. Eppure tutto ciò si compie in pieno *defectus tituli* (se vogliamo richiamare una categoria bartoliana, successiva di almeno un secolo). Non va tuttavia esagerata questa qualità essenzialmente informale dell'eminenza del da Romano. In una recente rassegna sugli ufficiali preposti da Federico II al governo delle città padane<sup>15</sup>, Paolo Grillo ha messo in luce la flessibilità della rete dei rettori imperiali imposta alle più o meno renitenti città del Nord Italia: perché tale rete fosse efficace, doveva in certa misura discendere agli equilibri locali. Non a caso, Federico II non reagì all'audace gesto del da Romano<sup>16</sup>. Sembrano quindi in certa misura superati gli sforzi di Carlo Guido Mor<sup>17</sup>, di ritrovare (si noti, nelle cronache!) una seppur minima titolatura che chiarisse e giustificasse la posizione ricoperta da Ezzelino nell'amministrazione imperiale. Essa fu dal Mor razionalizzata in un titolo dapprima di *capitaneus partis imperii* con qualifiche essenzialmente militari, in seguito di *vicarius generalis* dell'imperatore nella Marca (ciò che per altro, secondo lo studioso, autorizzerebbe anche in sede storiografica ad adottare l'etichetta di signoria): purtroppo però non si hanno prove documentarie positive di tali forme di legittimazione (al più si potrebbero rileggere i pur pregevoli risultati del Mor in chiave di 'ricezione'). Si preferisce dunque – sulla scorta delle analisi di Gian Maria Varanini e di Dario Canzian – vedere nel dominato ezzeliniano una struttura nettamente informale, un "coordinamento pluricomunale"<sup>18</sup> in cui essenziali erano i rapporti che il da Romano intratteneva personalmente con le singole *civitates*.

Ciò non significa che Ezzelino rinunciassero a cercare o creare consenso attorno alla sua figura e che non si richiamasse a prassi e linguaggi condivisi che potessero costruire una qualche legittimazione: ma tutto, appunto, in chiave nettamente personale.

---

<sup>14</sup> E. Voltmer, *I da Romano...*, cit., p. 55.

<sup>15</sup> P. Grillo, *Un imperatore per signore? Federico II e i comuni dell'Italia settentrionale*, in Id. (a cura di), *Signorie italiane e modelli monarchici*, Viella, Roma 2013, pp. 77-100.

<sup>16</sup> Ivi, pp. 96-97.

<sup>17</sup> C.G. Mor, *Dominus Eccerinus: aspetti di una forma presignorile*, in G. Fasoli (a cura di), *Studi ezzeliniani*, cit., pp. 82-121.

<sup>18</sup> G.M. Varanini, *Istituzioni, società e politica...*, cit., p. 321. A questi risultati perviene anche D. Canzian, *I da Romano e le città della Marca*, in C. Bertelli, G. Marcadella (a cura di), *Ezzelini...*, cit., pp. 106-109.

## 1. 2. *Consenso e legittimazione*

A proposito della costruzione del consenso, declinata in rapporto alle peculiarità delle città soggette, si possono ricordare alcune linee-guida già messe in luce dagli studi: il mantenimento in vita degli apparati amministrativi (fiscali e militari) dei comuni, talvolta anche dei consigli cittadini, per quanto pilotati; il consolidamento del dominio cittadino sul distretto; la riconciliazione con alcuni *domini loci*; il silente beneplacito all'ascesa dei nuovi ricchi; da ultimo, la scelta di collaboratori personali, quali banchieri, cambiatori, giudici e notai, nei gruppi più dinamici interni alle stesse città. Nella stessa Padova, la città senz'altro più riottosa, Ezzelino cercò di crearsi una (posticcia) *pars Imperii* per tutti gli anni '40. Gli orrori rolandiniani, che in parte si spiegarono anche contro la fedelissima Verona, sono da situarsi nel decennio successivo, denso di rovesci politici<sup>19</sup>.

Sul piano della legittimazione – intesa in senso ampio, come adozione di norme di azione più o meno esplicite e condivise – due linguaggi furono sfruttati per disegnare un terreno comune con le cittadinanze sottomesse. In senso appunto lato, debole, è l'*ethos* cavalleresco (lo nota Varanini) a fornire al da Romano una prima forma di sanzione: la *curia* veronese, in cui abitualmente risiede, che si compone di un folto seguito di cavalieri, notai, giuristi, *servientes*, è strumento primario di concretizzazione del potere, proprio in quanto mette in scena un'immagine di eminenza – quello del *dominus* idealmente attorniato dai suoi *fideles* – che poteva trovare un'effettiva risonanza nella cultura degli stessi ceti cittadini<sup>20</sup>.

In un senso invece stretto e tecnico, Ezzelino ricerca la legittimità del suo operato nella norma giuridica e nel documento notarile che la cala nell'agire quotidiano. In parte si tratta del formale rispetto delle istituzioni cittadine: Luigi Simeoni – or è quasi un secolo – insisteva giustamente sul valore

<sup>19</sup> Si condensano qui alcune osservazioni dei tre ampi saggi monografici dedicati rispettivamente a Verona, Padova e Vicenza presentati nell'opera collettiva del 1992: G.M. Varanini, *Il comune di Verona, la società cittadina ed Ezzelino III da Romano (1239-1259)*, in G. Cracco (a cura di), *Nuovi studi ezzeliniani*, cit., pp. 114-160; S. Bortolami, *Honor civitatis. Società comunale ed esperienze di governo signorile nella Padova ezzeliniana*, *ivi*, pp. 161-239; A. Morsolotto, *Aspetti e momenti del regime ezzeliniano a Vicenza*, *ivi*, pp. 267-322.

<sup>20</sup> Secondo Marino Zabbia, Ezzelino cercò canali di «comunicazione politica» sia dando ricetto ai trovatori, sia, soprattutto (sul piano delle pratiche, a cui si è dato risalto nel presente capitolo) attraverso «l'impegno a proporsi come tutore della giustizia», punendo ladri e omicidi; da ultimo, è possibile, secondo Zabbia, che negli ultimi anni lo stesso 'terrore' valesse da strumento di comunicazione politica: M. Zabbia, *Il mito di Ezzelino. Le cronache*, in C. Bertelli, G. Marcadella (a cura di), *Ezzelini...*, cit., pp. 227-231, p. 228. Sulla valenza politica dei trovatori presenti nelle *curie* dell'alta aristocrazia della Marca, v. S. Bortolami, *Los barons ab cui el estava. Feudalità e politica nella Marca Trevigiana ai tempi di Sordello*, in «Cultura neolatina», 60, 1-2 (2000), pp. 1-43.

dell'approvazione richiesta ai consigli veronesi dell'alleanza stretta, nel 'tardo' 1254, con Oberto Pallavicino<sup>21</sup>. L'arbitrio del tiranno – uno degli stigmi tradizionali di tale degenerare figura – cercava di contemperarsi con l'istituzione cittadina, ammettendo dunque un valido ostacolo alla “pronta ed immediata esecuzione della sua volontà”<sup>22</sup>.

D'altro canto, il possesso personale e diretto di fortilizi strategici (urbani o rurali) è regolarmente corroborato dalle forme giuridiche dell'*instrumentum*. Sono testimoniati diversi acquisti, tutti rigorosamente svolti in prima persona, di simili fortilizi<sup>23</sup>: uno scrupolo legalistico quasi ossessivo emerge nella compravendita di due *castra* trevigiani di vitale importanza. Il castello di Vidor è acquistato dagli omonimi signori a scaglioni, ramo per ramo, tra il 1242 e il 1246; nessun aspetto è trascurato, nemmeno la ratifica delle vendite richiesta alle mogli dei *consortes*<sup>24</sup>. Il vicino castello di Onigo è acquisito nello stesso lasso di tempo, ma con una dinamica stravolta, grottesca. Nel 1242 viene espugnato di sorpresa e occupato. Il proprietario, Giovanni da Onigo (un nobile di provata fede ezzeliniana, per giunta), è incarcerato per ben quattro anni e sottoposto a continue pressioni affinché si decida a vendere il complesso. Ridotto allo stremo e timoroso di morire, è costretto a prendere parte, in Verona, a una compravendita di facciata a cui Ezzelino non fa mancare né i testimoni, né i giurisperiti, né i notai, né le espressioni formulari della *sponsio*. La sanzione giuridica è chiaramente ricercata e piegata al vantaggio del signore: proprio alla consulenza di abili giureconsulti sembra legarsi il ricorrere insistito (in documenti di altre compravendite) della clausola per cui si intendesse donato il valore del bene che eventualmente eccedesse l'importo versato, spia di un ribasso dei prezzi ottenuto tramite non dissimili condizionamenti<sup>25</sup>.

Nonostante un quadro delle fonti assai inclemente verso il da Romano – sia per quantità che per sostanza – si possono dunque enucleare alcune piste legittimanti seguite. Esse, tuttavia, non sembrano potersi sganciare da una dimensione di fondo che si può definire personalistica. L'accettazione del

<sup>21</sup> L. Simeoni, *Nuovi documenti sull'ultimo periodo della signoria di Ezzelino*, in Id., *Studi su Verona nel Medioevo*, a cura di V. Cavallari e O. Viviani, Zandrini, Verona, 1962, pp. 251-279.

<sup>22</sup> Ivi, p. 257.

<sup>23</sup> G.B. Verci, *Storia degli Ecelini*, Remondini, Bassano 1779, vol. III, *Codice diplomatico eceliniano* (d'ora in poi CDE), pp. 292 segg., 302 segg., 320 segg., 349 segg.

<sup>24</sup> A. Michielin (a cura di), *Gli Acta comunitatis Tarvisii del sec. XIII*, Viella, Roma 1998 (d'ora in poi ACT, cit.), pp. 11-36. Per una prosopografia dei da Vidor e per un'acuta ricostruzione della vicenda (che qui si condivide) v. D. Rando, *Contado, comune, chiesa cittadina nelle vicende dei Da Vidor nei secoli XI-XIII*, in Ead., *Religione e politica...*, cit., vol. I\*, pp. 145-175.

<sup>25</sup> Mi sia consentito il rimando al mio studio (N. Ryssov, *La società trevigiana...*, cit., pp. 228-230). Per completezza, si precisa che non è tradito il documento della compravendita relativa al castello di Onigo.

progetto di Ezzelino grava, sostanzialmente, sulle sue personali azioni, sul prestigio dinastico, sul carisma e sulle sue abilità di politico e di militare. La produzione di consenso ha un versante collettivo assai mal definito. Senz'altro, non mancarono le adesioni, le simpatie, le *fidelitates* vassallatiche: ma ancora una volta, non esorbitano dal campo della prassi. Sul piano della rappresentazione, mancò, invece, come ha notato Marino Zabbia, un uso consapevole e organico della libellistica filo-ezzeliniana, che pure ha lasciato traccia nella cronaca encomiastica del vicentino Gerardo Maurisio e più in generale nella storiografia<sup>26</sup>.

## 2. La condanna di Ezzelino da Romano

Nella strategia della *pars* avversaria, invece, l'azione di contrasto al da Romano prende le mosse, specularmente, da una campagna propagandistica di chiaro carattere corale.

Gherardo Ortalli ha messo in luce come già dagli anni '40 attorno al signore di Verona aleggiasse un velo di dicerie e leggende<sup>27</sup>, che con ogni probabilità attinse il livello della *communis opinio*. Il discredito da cui fu attorniato coronò un preciso disegno architettato dalla Santa Sede e posto in essere tramite molteplici canali di intervento sulla società locale: la legazia di Gregorio da Montelongo, che in questo torno d'anni è il principale fautore e coordinatore delle forze cosiddette "guelfe delle città lombarde"<sup>28</sup>; la predicazione e l'azione antiereticale degli Ordini Mendicanti, *fieramente avversi* e forse davvero temuti da Ezzelino<sup>29</sup>. Sparsi i semi dell'anti-mito ezzeliniano, questo si sarebbe accresciuto, con toni sempre più cruenti, da sé, per il naturale propagarsi della voce tramite gli scambi umani.

Il linguaggio dell'esclusione radicale dalla società umana fornisce la spina dorsale a tale campagna di discredito. Come ha ricordato Antonio Rigon<sup>30</sup>, le

<sup>26</sup> M. Zabbia, *Il mito di Ezzelino...*, cit., p. 230.

<sup>27</sup> G. Ortalli, *Ezzelino: genesi e sviluppi di un mito*, in G. Cracco (a cura di), *Nuovi studi ezzeliniani*, cit., pp. 609-625, p. 612. Questo contributo si può considerare fondativo nello studio della formazione del mito ezzeliniano.

<sup>28</sup> L. Baietto, *Il papa e le città. Papato e comuni in Italia centro-settentrionale durante la prima metà del secolo XIII*, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 2007, p. 281. Si sofferma sul valore propagandistico rivestito dai *legati a latere* pontifici A. Tilatti, *Legati del papa e propaganda nel Duecento*, in *La propaganda politica nel basso Medioevo*, atti del XXXVIII convegno storico internazionale del Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo – Accademia Tudertina (Todi, 14-17 ottobre 2001), Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 2002, pp. 145-176; nello stesso volume, lo studio di M.P. Alberzoni, *Le armi del legato: Gregorio da Montelongo nello scontro tra Papato e Impero*.

<sup>29</sup> G. Ortalli, *Ezzelino...*, cit., p. 612.

<sup>30</sup> A. Rigon, *Diabolo fuit similis. Ezzelino da Romano e i santi*, in C. Bertelli, G. Marcadella (a cura di), *Ezzelini...*, cit., pp. 221-225, p. 222.

censure ecclesiastiche nei confronti del da Romano, per nulla nuove, nei decenni centrali del Duecento si fanno più gravi e frequenti: Ezzelino è apostrofato nel 1239 come *Dei et ecclesie inimicus*, nel 1244 si parla di *hostis virtutum et fidei persecutor*, per giungere alla scomunica del 9 aprile 1254, con la bolla innocenziana *Truculentam*<sup>31</sup>. In sostanziale parallelismo con gli attacchi mossi a Federico II, ma con unanimità d'intenti ancor maggiore<sup>32</sup>, Ezzelino fu identificato come nemico per eccellenza da una prospettiva che unificava dissidenza politica – nei confronti della Santa Sede e, di riflesso, della propria *pars* – dissidenza religiosa e devianza personale.

Il testo della *Truculentam* merita più di qualche indugio. Come ha mostrato Sylvain Parent, questa bolla non segna solo una tappa fondamentale nella costruzione dell'anti-mito ezzeliniano, ma in generale nella fissazione anzitutto retorica dei connotati di radicale devianza che individuano il tiranno<sup>33</sup>, attinti a loro volta a una doppia tradizione, biblico-esegetica, di patristica memoria (riflessioni sul tiranno si trovano già in Agostino, Gregorio Magno, Isidoro) e filosofico-giuridica, con forti nessi con l'elaborazione latina (Cicerone, Seneca)<sup>34</sup>.

La *tyrannides* è dalle prime righe dell'*arenga* posta in inconciliabile antitesi con *l'humana societas*: se quest'ultima è istituita per cancellarla (*ad elidendam*), la prima si manifesta in delitti esecrabili tanto per quantità (*multitudo*) che per qualità, diretti "adversus communia humanitatis federa". Non vi è patto positivo che tenga, non norma naturale: la *effera crudelitas* colpisce gli amici, le donne, vecchi e bambini, o l'ordine sacerdotale: chi non è ammazzato è accecato, mutilato nei genitali, tormentato. L'inimicizia nei confronti dell'umanità in quanto tale ("Quis ergo dubitet, eum in hominibus non tantum personas persequi, sed naturam?") fa tutt'uno con l'eresia: gli adulti, resi anche loro indifesi e smarriti come bambini ("in parvulos redegit") per il timore della morte, sono terreno fertile alla predicazione e al proselitismo ereticale, che agisce a

<sup>31</sup> Per le citazioni, v. G. Ortalli, *Ezzelino...*, cit., p. 613. Per la datazione della bolla v. S. Parent, *Tirannica pravitas. I poteri signorili, tra tirannia ed eresia. Riflessioni sulla documentazione pontificia (XIII-XIV secolo)*, in A. Zorzi (a cura di), *Tiranni e tirannide nel Trecento italiano*, Viella, Roma 2013, pp. 119-142, p. 123. Il testo della bolla, privo però di escatocollo, è edito nel *CDE*, cit., pp. 309-312, sotto la data del 1248 (ma, chiarisce l'annotazione, a sua volta è attinto al Muratori): da esso pertanto si citerà.

<sup>32</sup> M. Zabbia, *Il mito di Ezzelino...*, cit., p. 228; v. anche, per prospettive più tarde, Id., *Tipologie del tiranno nella cronachistica bassomedievale*, in A. Zorzi (a cura di), *Tiranni e tirannide...*, cit., pp. 171-203. Sulla propaganda anti-imperiale si veda tra gli altri J.-C. Maire Vigueur, *Religione e politica nella propaganda pontificia (Italia comunale, prima metà del XIII secolo)*, in P. Cammarosano (a cura di), *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, Relazioni al convegno di Trieste (2-5-marzo 1993), École Française de Rome, Roma 1994, pp. 65-83.

<sup>33</sup> S. Parent, *Tirannica pravitas...*, cit., pp. 122-123.

<sup>34</sup> D. Quagliani, *Quant tyrannie sormonte, la justise est perdue. Alle origini del paradigma giuridico del tiranno*, in A. Zorzi (a cura di), *Tiranni e tirannide...*, cit., pp. 37-58.

distruzione dell'altra vita, quella eterna ("spiritualis vite operatur exitium in interitum animarum"). Ma in mezzo a questa massa anonima di collaboratori e di simpatizzanti, domina incontrastato sempre lui, l'eresiarca: Ezzelino, oltre che "perfidus", è pure fortemente sospettato di eresia, figlio e parente di eretici manifesti. Il suo (personalissimo) rifiuto di contrarre matrimonio riepiloga il disprezzo verso tutte le leggi: positive ("commune omnibus gentibus... sacramentum"), naturali ("ordo nature") e ancora divine ("sed divine institutionis commendat auctoritas").

La scomunica/anatema *sicut manifestum hereticum* si pone come grande contenitore ideologico rispetto a questa congerie di scelleratezze, la cui stessa struttura retorica (fatta di accumulo e ridondanza), diventerà un *Leitmotiv* nella designazione del tiranno<sup>35</sup>. Benché sia possibile che effettivamente Ezzelino desse ricetto in Vicenza agli eretici catari (una pista che andrà sondata con la massima cautela)<sup>36</sup>, è senz'altro politico il movente della condanna, secondo una allora recente tendenza ad assimilare, da parte imperiale, l'eresia al *crimen laese maiestatis*, e da parte pontificia (che pure attinse a piene mani a quest'ultimo suggerimento ideologico) la stessa eresia all'assalto alla *libertas ecclesie*<sup>37</sup>. Quest'assimilazione, che assume concreta efficacia grazie alla da poco istituita inquisizione dell'eretica pravità, affidata, guarda caso, agli ordini mendicanti (1231), concorre però a fissare icasticamente la figura del *tyrannus*<sup>38</sup>.

Ezzelino è oggetto di una totale, radicale delegittimazione, che annulla il "diritto di esistere"<sup>39</sup> dell'individuo in sé: la stessa persona, lo stesso *ego* su cui aveva cercato di fondare una preminenza di fatto e un ancora mal conosciuto progetto politico. È insomma una contraddizione vivente, un *inhumanus homo*. L'attacco, intensissimo, è così mirato. Proiettato Ezzelino in una vera e propria

---

<sup>35</sup> Sulla ricezione dei documenti pontifici nelle cronache, oltre al contributo appena citato, si aggiunga M. Zabbia, *Il mito di Ezzelino...*, cit. Queste osservazioni si abbinano felicemente a quelle, più risalenti, di Gina Fasoli (*Sterminio di un ceto dirigente? Ezzelino e l'aristocrazia padovana (1237-1256)* in C.G. Mor (a cura di), *I ceti dirigenti del Veneto durante il Medioevo*, Atti del convegno di studi, Venezia 14 novembre 1981, s. l., 1981, pp. 14-41), che notò come i resoconti delle epurazioni nella classe dirigente padovana compiute dal *dominus*, pur partendo da una base di sostanziale veridicità, siano ingigantiti dalla ripetizione e dal richiamo di termini o di episodi, con l'effetto di una moltiplicazione delle atrocità.

<sup>36</sup> G. Cracco, *Da comune di famiglie a città satellite (1183-1311)*, in A. Broglio, L. Cracco Ruggini, G. Cracco, F. Barbieri, P. Preto, G. De Rosa (a cura di), *Storia di Vicenza*, Neri Pozza, Vicenza, 1987-1993, vol. II, *L'età medievale*, a cura di G. Cracco, Vicenza 1988.

<sup>37</sup> Per un inquadramento generale rimando a L. Baietto, *Il papa e le città...*, cit., pp. 269-329.

<sup>38</sup> S. Parent (*Tirannica pravitas...*, cit., p. 122), ricorda come già Innocenzo III avesse associato, in una predica, il tiranno all'eretico e al demonio: "lupus est daemon, lupus est haereticus, lupus est tyrannus".

<sup>39</sup> Si sviluppano qui alcune osservazioni già di A. Gamberini, *La legittimità contesa...*, cit., p. 78.

trascendenza<sup>40</sup>, in una condizione di alterità rispetto all'umano, si pongono a ben vedere le premesse per un duplice passo. In primo luogo, il 'fenomeno Ezzelino', dunque la persona, la sua eredità materiale e immateriale, diventano una sorta di *res nullius*, sostanzialmente esclusa da ogni possibile sistema di garanzia che si leghi, in qualche modo, con l'essere uomo. Attorno a tale *res nullius* possono dispiegarsi nuove dinamiche di agonistico accaparramento in cui si profili un rinnovato scontro delle legittimità: sarà tale la vicenda del complesso patrimonio dei da Romano, che persone pubbliche e private, all'indomani dell'eccidio della *domus*, cercheranno di accaparrarsi. In secondo luogo, avendo ipostatizzato in Ezzelino il nemico per eccellenza del genere umano, si instaura una relazione dialettica che può risultare produttiva nel ridefinire – ancora una volta mascherando compromessi e interessi non sempre unanimi – l'appartenenza alla stessa comunità. Ci focalizzeremo così ora sullo sviluppo che tali dinamiche poté incontrare in seno al comune di Treviso, nel ventennio che va dall'eliminazione violenta dei da Romano (1260) all'avvento della signoria di Gherardo da Camino (1283).

### 3. Nel comune di Treviso: gli sviluppi locali della condanna universale

#### 3. 1. Alberico da Romano: fratello, rivale, controfigura di Ezzelino

Si sono sin qui sondate, alla luce della bibliografia, le spesso sfuggenti piste di legittimazione e le poderose spinte alla delegittimazione convergenti, a livelli e spazi politici alti, su Ezzelino da Romano. È ora necessario, invece, addentrarsi nelle specificità del contesto trevigiano, che come presto si evidenzierà, presenta interessanti complicazioni scaturenti dallo scontro tra più progetti e linguaggi egemonici, che portano alla ribalta altri attori: *in primis* Alberico da Romano, fratello di Ezzelino, che, al pari suo, poteva efficacemente concorrere nel monopolizzare le fedeltà trevigiane.

I da Romano ebbero infatti con la città del Sile un rapporto atavico, di sangue, che, impostato già nella prima metà del XII secolo, coinvolgeva l'intera *domus* e non sue isolate figure<sup>41</sup>. Benché il *dominatus* eponimo insistesse in una zona di confine e di frizione tra i distretti trevigiano e vicentino, che portava naturalmente a collegamenti pluricittadini, le relazioni dei suoi titolari con la *militia* trevigiana erano senz'altro strettissimi: inseriti nelle clientele vescovile e capitolare, poi elementi di prima grandezza nel reggimento comunale (Ezzelino il Monaco, padre dell'Ezzelino III qui studiato, fu podestà alla fine del XII secolo),

<sup>40</sup> Si mutua l'uso lessicale da G. Ortalli, *Ezzelino...*, cit., p. 617 (che ricorda invece le infiorescenze soprannaturali attribuite dalla tradizione all'*enormitas* ezzeliniana).

<sup>41</sup> Si vedano i riferimenti bibliografici citati nell'*Introduzione* di questo lavoro (il tema dei da Romano è un passo obbligato per la trattazione delle vicende trevigiane).

avevano instaurato con l'aristocrazia cittadina un legame simbiotico. Come *domini loci* capaci di aggregare a sé tutti o quasi gli omologhi insediati nella diocesi trevigiana e oltre (da Onigo, da Vidor sono appena alcuni dei tanti nomi), erano imprescindibili attori di governo e di espansione territoriale; i *militēs* trevigiani (di città e di distretto), il cui predominio sociale e istituzionale non fu mai davvero messo a repentaglio da un *populus* dalle gambe assai fragili, rappresentavano un sicuro e, a lungo, esclusivo serbatoio di fedeltà, spendibile sul più vasto scacchiere regionale.

Nei decenni di massima influenza di Ezzelino III da Romano, Treviso subisce però una vistosa deviazione politica. Dopo poco meno di un biennio di reggimento imperiale (1237-1239) Treviso era consegnata allo schieramento avverso da un colpo di mano di Alberico da Romano (fratello e, in questo frangente, rivale di Ezzelino), di Guecellone e Biaquino da Camino<sup>42</sup>. L'evento è di tutto rilievo al livello dei linguaggi politici. Per giustificare quella che risultò una vera e propria *rebellio* all'Impero, i tre rettori si mossero su un duplice piano, cittadino e sovralocale. Quanto al primo, assunsero il titolo podestarile, dichiarando così l'intento di riannodare una continuità spezzata dai precedenti rettori *pro domino imperatore* e di intrattenere un qualche dialogo con i gruppi politici cittadini, tra consolidati sostenitori ezzeliniani e nuovi elementi più spiccatamente popolari: un aspetto, lo si è visto, che condivise con il fratello<sup>43</sup>. Quanto alla collocazione sovralocale, l'ostilità verso Ezzelino condusse i *domini* all'allineamento con la sede apostolica: già nel giugno 1239 (a meno di un mese dal colpo di mano), Alberico – singolarmente – ottiene la protezione di Gregorio

---

<sup>42</sup> Sulla signoria del da Romano e dei da Camino su Treviso – nel complesso mal documentata per un non casuale *affaiblessement* documentario – v. G. Biscaro, *I patti della riconciliazione di Alberico da Romano col fratello Ezzelino, 3 aprile 1257*, in «Nuovo Archivio Veneto», serie 5, 9 (1931), pp. 59-85 (con l'edizione, in appendice, dei patti del 1257) e, per un'interpretazione globale tutt'ora valida, D. Rando, *La classe dirigente trevisana durante la dominazione di Alberico da Romano (1239-1259)*, in Ead., *Religione e politica...*, cit., vol. I\*; da ultimo, per una sintesi storiografica, si v. D. Canzian, *Romano, Alberico da*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Istituto per l'Enciclopedia Italiana G. Treccani, Roma 2017, vol. 88 (consultato on-line all'indirizzo [https://www.treccani.it/enciclopedia/alberico-da-romano\\_%28Dizionario-Biografico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/alberico-da-romano_%28Dizionario-Biografico%29/), ultimo controllo 20/05/2021). Un approfondimento sulla rivalità interna alla *domus* romanense in C.F. Polizzi, *Alberico da Romano. Tiranni e popolo nella Marca Trevigiana*, Comune di Romano d'Ezzelino 1987, pp. 28 e segg. La competizione e la conflittualità interne a una stessa *domus* non devono stupire (v. il collettaneo *La Parenté déchirée. Les luttes intrafamiliales au Moyen Âge*, a cura di M. Aurell, Brepols, Turnhout 2010).

<sup>43</sup> Rando (*La classe dirigente...*, cit., pp. 116-117) nota infatti come durante i decenni albericiani si riscontrino "infiltrazioni 'popolari'", rese probabilmente possibili dalle spaccature e dal dissanguamento del tradizionale ceto dirigente trevigiano: un indizio prezioso per seguire le argomentazioni sulla ricomposizione sociale dopo la destituzione del da Romano.

IX come “*çelator fidei orthodoxe*” per la propria persona e i propri beni<sup>44</sup>; ulteriori conferme – quasi compulsive, come ha ben notato Dario Canzian<sup>45</sup> – saranno ottenute negli anni '50 al fine di ottenere i beni del fratello Ezzelino, frattanto condannato come eretico. Una situazione di sostanziale autocrazia fu raggiunta entro il 1244, dopo la morte di Guecellone da Camino e la cacciata di Biaquino, che ripiegò sulla propria costellazione di *dominatus loci*, pur non smentendo la comune aderenza filopapale. Questa, a sua volta, non riuscì a compensare il crescente isolamento *de facto* di Alberico, sempre meno in grado di difendere il distretto cittadino dall'erosione portata dal fratello e sempre più tacciato di connivenza con questo dagli stessi suoi commilitoni della *pars Ecclesiae*, frattanto organizzatisi in un dinamico movimento crociato (1256) che poté prescindere dal suo, oramai marginale, contributo<sup>46</sup>.

I patti di alleanza stipulati tra i due fratelli nel 1257 sono un prodotto diretto di questa scomoda e fattuale marginalità. Infatti, chiusi gli spazi di manovra nello schieramento del legato apostolico, Alberico optò per una rinnovata solidarietà di lignaggio, che permetteva di riscattare, seppur parzialmente, una perdurante subalternità (Alberico cede di fatto l'iniziativa politico-militare al fratello) con i benefici della difesa armata. L'inglobamento del potere albericiano entro la sfera ezzeliniana portò allo sconfessamento della *pars Ecclesiae*, che gli valse, l'anno seguente, la scomunica<sup>47</sup> a opera del vescovo di Treviso frate Alberto (in esecuzione del mandato papale di predicare la crociata contro Ezzelino) in quanto *fautor* dell'eretico. Il riavvicinamento, peraltro, pone in luce alcune basilari analogie anche nella politica interna: il titolo podestarile, nel giro di un decennio, tendeva a scadere nel crudo appellativo di *dominus*<sup>48</sup> e si accompagnava a ondate di repressioni e di fuoruscitismo in seno alla *militia* cittadina, attestate sin dalla metà degli anni '40. All'allineamento politico dei fratelli corrispose un'uscita di scena sostanzialmente contemporanea: nell'autunno 1259 scomparve Ezzelino, ucciso in battaglia a Soncino<sup>49</sup>; Alberico, trovatosi solo, si rinchiuse nell'avito castello trevigiano di San Zenone sino alla sua espugnazione da parte dell'*exercitus* cittadino nell'agosto 1260<sup>50</sup>.

In questi decenni centrali l'influenza di Ezzelino su Treviso – nonostante la deviazione politica – non si esercitò tuttavia solo per via mediata. Come messo

---

<sup>44</sup> ACT, p. 47, corsivo di chi scrive.

<sup>45</sup> D. Canzian, *Romano, Alberico da*, cit.

<sup>46</sup> *Ibidem*.

<sup>47</sup> CDE, n. 237, pp. 398-399.

<sup>48</sup> D. Rando, *La classe dirigente...*, cit., p. 109.

<sup>49</sup> Rolandini Patavini, *Cronica...*, cit., XII, 9, p. 166 e n. 2.

<sup>50</sup> Ivi, 12-13, pp. 168-169.

in luce da Gerolamo Biscaro<sup>51</sup>, da metà degli anni '40 il signore aveva dato vita a una potente erosione del controllo cittadino ed albericiano sul distretto: vi realizzò un diretto dialogo politico con le *élite* militari che metteva a frutto le consolidate solidarietà fazionarie e le tradizionali forme di signoria locale, sussumendo, tuttavia, le prime in un progetto di più ampio *servicium*, su scala ormai regionale, le seconde in un disegno di salda omologazione delle basi locali, normalmente acquisite direttamente al signore (in allodio e/o in custodia diretta)<sup>52</sup>.

La forte, per quanto non assoluta, divaricazione tra città e territorio, in termini di aderenza partitica, di collocazione sovralocale, di linguaggi legittimanti, spiega l'estrema delicatezza del processo di ricomposizione economica<sup>53</sup> e, soprattutto, sociale, in particolar modo nei casi, tutt'altro che infrequenti, in cui la spaccatura aveva attraversato le stesse consorterie aristocratiche<sup>54</sup>. La divaricazione non si esaurisce tuttavia in questa dualità. Dal 1257 è infatti attivo a Venezia un comune di fuorusciti, di saldo inquadramento filopontificio, appunto "tervisinorum Ecclesie fidelium", sotto la guida di un podestà veneziano e sotto la *leadership* del vescovo frate Alberto: un'entità che, soprattutto, reclama a gran voce la propria diretta filiazione dal comune di Treviso, in completa antitesi all'ormai del tutto snaturato regime albericiano ("qui debent et possunt de iure appellari commune Tarvisii"<sup>55</sup>). In risposta a

---

<sup>51</sup> G. Biscaro, *I patti...*, cit.

<sup>52</sup> Per questi sviluppi sia consentito il rimando a N. Ryssov, *La società trevigiana...*, cit.

<sup>53</sup> Rando (*La classe dirigente trevisana...*, cit. p. 110) ricorda lo «stato di guerra endemico che aveva pesantemente inciso sulla produttività delle campagne, ormai incolte e soggette a svalutazione», con un conseguente immiserimento della piazza commerciale urbana. Sul carattere agrario dell'economia trevigiana si veda G.M. Varanini, *Istituzioni e società a Treviso tra comune, signoria e poteri regionali (1259-1339)*, in E. Brunetta (a cura di), *Storia di Treviso*, vol. II, *Il Medioevo*, cit., pp. 135-221, p. 156 e segg.

<sup>54</sup> Ivi, p. 111.

<sup>55</sup> *CDE*, cit., n. 234, pp. 393-395. Si tratta di un interessante atto con cui il vescovo di Treviso, frate Alberto, consegna al comune estrinseco il proprio castello di Mestre affinché lo difenda da Ezzelino. In esso è soprattutto evidente la tensione cui è sottoposta la 'legittimità' comunale: lo strumento è infatti rogato da un notaio trevigiano, che non si sottoscrive però come *scriba communis* ma come un semplice pubblico tabellione, e il tenore si apre con una formula significativa: "Congregata magna quantitate militum et populi tarvisini Venetiis in ecclesia Sancti Zaccarie secundum voluntatem et mandatum domini Marci Boccasii potestatis tervisinorum Ecclesie fidelium et devotorum qui debent et possunt de iure appellari commune Tarvisii...". Appare dunque evidente come la base stessa del comune non sia e non possa essere qui ricercata nei tipici segni di contesto (il palazzo pubblico, la campana che convoca il consiglio), ma nell'insieme delle persone che si radunano e che si distinguono e si accomunano proprio per la fedeltà alla *pars Ecclesie*. Su tale fedeltà sembra fondata anche la proiezione giuridica ("de iure") della possibilità di chiamarsi, appunto, comune. Lo si sottolinea perché ciò lascia intendere che il

questo viluppo di tensioni e conflitti, la frammentata classe dirigente trevigiana espresse una potente istanza di ricomposizione e uniformazione<sup>56</sup>.

### 3. 2. *La definizione delle responsabilità storiche dei da Romano come premessa per la ricomposizione sociale*

Gli sforzi di ricomposizione sociale e politica<sup>57</sup> si concretizzarono in una sentenza di bando perpetuo, di eliminazione delle persone e di confisca dei patrimoni emessa dal podestà trevigiano il 16 marzo 1260 contro il defunto Ezzelino e l'ancor vivo Alberico da Romano<sup>58</sup>. Si tratta di una risposta ideologica di grande peso, volta a fissare e circoscrivere un senso storico comune nell'operato dei due fratelli, nel quale, per antitesi, potesse specchiarsi una cittadinanza desiderosa di obliterare le passate connivenze con i fratelli, giuridicamente invalidanti<sup>59</sup>, e, di conseguenza, le divergenze intestine: per usare le parole di Daniela Rando, si cerca di "voltare pagina"<sup>60</sup> tramite un "esorcismo"<sup>61</sup> collettivo.

Dal testo del capitolato, letto nel consiglio cittadino *ad campanam maiorem campanilis de Domo et ad campanas palatii comunis Tarvisii more solito congregato*, emerge una sapiente elaborazione retorica che recepisce, riadattandoli, forme e contenuti della *Truculentam*. La condanna di Ezzelino è netta, inequivocabile:

Cum Ecelinus de Romano fuerit perfidus et iniquus tyrannus, et christiane fidei persecutor, et destructor hominum Marchie Tarvisine, nequiter eos occidens, et confundens in personis et rebus, specialiter destruens et confundens civitatem Tarvisii et eius districtus intus et extra per viginti annos et plus, cuius civitatis civis extiterat et erat, dissipator etiam ecclesiarum et religiosarum personarum, non parcens viduis, orphanis, vel alicui sexui, sicut nobis evidenter constat et est notorium universis, ipsius bona et possessiones et quasi eiusdem, que habebat in civitate Tarvisii et eius districtu publicamus et pronunciamus et dicimus ad ipsum comune Tarvisii iure plenissimo pertinere et in comune Tarvisii pervenire debere.

Non c'è bisogno di sottolineare le evidenti rassomiglianze con la bolla pontificia (nella qualifica di *tyrannus*, nell'accumulo retorico delle scelleratezze). Piuttosto preme osservare il forte rilievo dato all'elemento 'civico': Ezzelino fu anche *civis* di Treviso e tale legame fondamentale (per quanto affondante in un

---

quadro, materiale e immateriale, del comune di Treviso (diciamo pure il guscio) si trovasse ancora in città.

<sup>56</sup> D. Rando, *La classe dirigente trevisana...*, cit., pp. 112-113.

<sup>57</sup> Vedi ivi, p. 113 e segg.

<sup>58</sup> CDE, cit., n. 251, pp. 421-423.

<sup>59</sup> CDE, cit., nn. 236 e 237 (pp. 396-399): a tutti gli effetti, la crociata predicata contro Ezzelino da Romano nel 1258 colpisce anche *adiutores, receptatores, fautores*, con pesanti implicazioni giuridiche (infamia, impossibilità di testare, annullamento delle sentenze, del patrocinio, degli atti notarili, sospensione dai benefici ecc.).

<sup>60</sup> D. Rando, *La classe dirigente trevisana...*, cit., p. 117.

<sup>61</sup> Ivi, p. 113.

sostrato cronologico indefinito) si mantenne anche quando sembrò operare da esterno, nel distretto, mentre in città signoreggiava Alberico. Ezzelino insomma mantenne un rapporto politico diretto con la città e *anche* per questo è da essa sanzionato: i suoi beni sono rivendicati *specialiter* perché si accanì contro la propria *civitas* e i propri *conciues*, incorrendo in una sorta di abnorme bando collettivo (per omicidio? per usurpazione dell'*honor civitatis*? per un'atavica 'legge del taglione'?) che, nel testo, si coordina con insistenza con la più lata radiazione dall'*ecclesia*<sup>62</sup>.

Il contemperarsi di dimensione civica ed universale – individuato da Giuliano Milani come una delle svolte rilevanti, propria di questi decenni centrali del Duecento, nella costruzione dell'esclusione politica<sup>63</sup> – si ritrova, variato, nelle motivazioni del bando perpetuo, con conseguente pubblicazione dei beni, inflitto ad Alberico e alla famiglia di lui (ancor vivi, lo ricordiamo)<sup>64</sup>:

Item cum Albericus de Romano frater ipsius Ecelini infideliter se subtraxerit a servicio et voluntate sancte Romane Ecclesie destruens et confudens civitatem Tarvisii et personas habitantes in ea et ipsius districtu nequiter et inique excecans parvulos, occidens presbiteros et clericos, et alias religiosas personas et eos occidi faciens cum cotis et indumentis ac apparatus clericibus in obrobrium sancte matris Ecclesie; demum postea, fratre mortuo, transtulit se cum ea quam coniugem appellat et liberis suis ad castrum Sancti Zenonis ad expugnandam civitatem Tarvisii cum complicitibus et sequacibus suis et per Tarvisanam predas et violentias et homicidia multa commiserit ac scelera perpetraverit infinitas...

La figura di Alberico ha più di un chiaroscuro. Dal punto di vista della propaganda 'alta', contava reiterate attestazioni di benevolenza pontificia (per circa un quindicennio) e una successiva condanna come satellite di Ezzelino, non come comprimario e partecipe dei suoi stigmi; dal punto di vista della comunicazione cittadina, si era servito del titolo podestarile – per quanto svuotato – per giustificare una comunque duratura titolarità *de facto* della sede politica urbana, la stessa titolarità che, *de iure*, rivendicava invece il comune dei fuorusciti nel 1257, del quale il 'nuovo' comune (frattanto reinsediatosi in città) si presenta come continuatore. Questa scomoda concorrenza/contiguità è risolta con i due significativi silenzi sulla cittadinanza trevigiana di Alberico e sul suo titolo podestarile e con un decisivo sbilanciamento sul suo venir meno alla fedeltà

<sup>62</sup> L'elemento civico distingue esplicitamente, per esempio, la sentenza trevigiana da quella padovana, di quattro anni precedente (*CDE*, cit., n. 230, pp. 387: i beni sono confiscati "tamquam publici heretici et condemnati homicidarii, sacrilegi, falsarii" ecc.).

<sup>63</sup> G. Milani, *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 2003, pp. 97-145 (per il cap. IV che sottolinea tali cruciali sviluppi, v. in particolare il par. 4).

<sup>64</sup> *CDE*, cit., n. 215, p. 423: "...perpetuo banno subiicimus et de banno comunis Tarvisii nunquam exire debere, nec de hoc possit absolutio pati [*rectius* peti] vel fieri per consilium". A p. 422 le motivazioni della condanna di Alberico.

alla sede apostolica – aggravata dalla successiva ostilità verso la chiesa –, addirittura enunciato come prima causa di condanna; anche l’immagine del suo protervo asserragliarsi in San Zenone, con l’obiettivo di combattere contro la città – quando in realtà dovette trattarsi di una resistenza abbastanza disperata – lo dipinge nei tratti del ‘castellano ribelle’ e ‘centrifugo’, ben rodati nella produzione statutaria cittadina della prima metà del Duecento<sup>65</sup>. Se per Ezzelino era necessaria un’operazione di ‘avvicinamento’ alla città per renderlo punibile *post mortem*, per Alberico è opportuno un allontanamento, funzionale a dipingerlo come nemico esterno e come traditore di un’ampia causa comune, e soprattutto a spingerlo in una fascia di rispetto che lasciasse impregiudicate le rivendicazioni di legittimità del nuovo reggimento comunale, come pure di ricomposizione. Sotto quest’ultimo aspetto, si nota un secondo grande silenzio: Alberico è sì traditore della Chiesa, ma non, esplicitamente, in quanto *fautor* di Ezzelino (benché come tale fosse stato scomunicato). La menzione del grado di parentela suggerisce un collegamento privilegiato in nessun modo generalizzabile; il silenzio sulla sua qualifica di *adiutor* equivale a disinnescare un precedente per condurre analoghe epurazioni in seno alla classe dirigente trevigiana, che di passati *adiutores* ezzeliniani appunto pullulava. All’interno di quest’equilibrio tra spinte centrifughe e centripete nel delineare l’inimicizia verso la sede apostolica come verso la *civitas*, la figura di Alberico si giustappone e si fonde con quella di Ezzelino su un piano finalmente retorico: entrambi i fratelli si macchiarono di quella pletora di nefandezze che la *Truculentam* assegnava a uno solo dei due. Le loro vicende – e i loro cupi effetti – si fondono, dunque, nella tradizione costruita dai contemporanei, nello stesso momento in cui, per la loro evocata *enormitas*, si allontanano recisamente dalla corallità di questi ultimi<sup>66</sup>.

Un riflesso di questa sotterranea dialettica tra delegittimazione a livello sovralocale e cittadino, tra immagine esterna ed immagine interna della città, si riscontra da ultimo nella bolla papale di conferma al comune dei beni già di Ezzelino da Romano, emessa pochissimo tempo dopo la sentenza, il primo luglio 1260<sup>67</sup>. Nel testo emergono infatti tre punti di rilievo. Il primo è la motivazione

<sup>65</sup> Alcuni estratti di tale produzione in P. Cammarosano, *Le campagne nell’età comunale (metà sec. XI-metà sec. XIV)*, Loescher, Torino 1974, pp. 53-55.

<sup>66</sup> A tal proposito, del tutto a ragione Gherardo Ortalli (*Ezzelino...*, cit., p. 620) ha ravvisato nell’esecuzione capitale prevista nell’eventualità in cui Alberico e famiglia cadessero in mani trevigiane (come avvenne nell’agosto 1260: trascinamento e impiccagione per i maschi, rogo per le femmine) una “seconda morte”, punitiva, da infliggere allo stesso Ezzelino, già caduto ‘onorevolmente’ sul campo di battaglia.

<sup>67</sup> La bolla di Alessandro IV è datata 1° luglio 1260, Anagni. Il documento è segnalato in A. Potthast, *Regesta pontificum romanorum inde ab anno post Christum natum MCXCVIII ad annum MCCCIV*, vol. I, Decker, Berlin, 1874, p. 1456, e in J. De Loye e P. De Cenival (a cura di), *Les registres d’Alexandre IV*, vol. II, Fontemoing, Paris 1917, pp. 118-129. Per il testo, inedito, bisogna ricorrere

della confisca dei beni, perennemente oscillante e soggetta a rimodulazioni a seconda dell'emittente: secondo la cancelleria pontifica, i beni sarebbero stati incamerati dal comune "iuxta canonicas sanctiones", come a "Dei et Ecclesie inimico de heresi [...] condemnato". In altre parole, il comune avrebbe agito al più come braccio secolare, privo di una propria 'civica' legittimità. Il secondo è invece un punto d'accordo: l'oblio in cui è lasciato Alberico, di cui non si fa parola. Diverse ipotesi sono possibili: i beni erano troppo modesti per richiedere una conferma? Erano dislocati solo a Treviso (come suggerirebbe la geografia politica) e quindi alla mercé della statuizione cittadina, senza timore di rivendicazioni di scala regionale? Il silenzio è dettato dall'imbarazzo di proclamare le sanzioni contro un alleato a lungo tollerato? Da ultimo, dalla bolla emerge una tensione locale sinora non esperita: secondo la *narratio* (in ciò probabilmente improntata alla supplica) i beni sarebbero già posseduti "pacifice et quiete" dal comune trevigiano, che ciononostante avanza una richiesta di conferma; in più – si specifica nella *dispositio* – tale conferma avrà fede privilegiata rispetto ad altre *littere* pontificie tramite le quali si effettuassero rivendicazioni sugli stessi beni. Un inciso che appunto tradisce come, al di sotto di una transizione giuridica ostentatamente lineare, ribollisse un altro focolaio di tensioni e di ulteriori scontri di legittimità, connessi alla titolarità dei cospicui beni dei da Romano, improvvisamente privi dei loro antichi padroni, politicamente e biologicamente annichiliti.

### 3. 4. *Lo spettro della discordia: aspetti ideologici e tecnici della normativa per la restituzione dei beni espropriati*

La triangolazione tra comune, sede apostolica, e *molestationes* da parte di terzi per il possesso dei beni già ezzeliniani riguarda forse solo alcuni casi di rivendicazione, ma già pone in luce la cronologia – eccezionalmente precoce – e la geografia – presumibilmente ampia almeno quanto il dominio regionale di Ezzelino – di tali liti. Di fatto, le città della Marca Trevigiana regolano tra loro la questione non prima del 1262, stabilendo, all'interno di un trattato volto a impedire la nuova instaurazione di un *dominium* personale, che nessuno possa reclamare i beni dei da Romano siti nel loro rispettivo distretto (dunque implicitamente avvocati) "ex iure successionis, ex testamento vel ab intestato"<sup>68</sup>. La linea politica adottata è dunque chiara: il passaggio dei beni al *publicum* cittadino non ammette eccezioni. È in gioco la concreta possibilità di acquisire un patrimonio ingente, frutto non solo dell'accumulo generazionale, ma soprattutto

---

al *liber iurium* trevigiano, dove è tradito in copia autentica datata 3 aprile 1318 (Venezia, Archivio di Stato, *Pacta e aggregati, Codex Tarvisinus*, f. 2r. Regesto in Minotto, *Acta et diplomata...*, cit., II, II, p. 87, ma con datazione, errata, al 1261).

<sup>68</sup> CDE, cit., n. 266.

degli acquisti forzosi condotti da Ezzelino da Romano sfruttando la propria eminenza: il caso di Onigo, precedentemente illustrato, è solo uno dei tanti su scala regionale. Nello specifico caso trevigiano, si apriva la reale possibilità di subentrare *en bloc* al complesso di diritti pubblici e di fortilizi che il *dominus* vi aveva raccolto, realizzando, sulla sua scia, una presa sul territorio assai più forte di quella possibile normalmente, a mezzo di compromessi e mediazioni con l'aristocrazia castellana.

Questo progetto, attuato in parte considerevole all'interno di una complessiva azione di riordino e consolidamento degli *iura* comunali sul distretto<sup>69</sup>, ha tuttavia contraddittorie ricadute ideologiche: incamerare i beni estorti dai da Romano, per quanto demonizzati, equivale ad avallarne tacitamente la precedente acquisizione da parte loro e dunque, a porsi nel solco della loro opera. Tuttavia, dovette ancor più pesare il riflesso politico della delicata ricomposizione del tessuto sociale in atto: nulla, infatti, assicura che nella classe dirigente trevigiana dei primissimi anni '60 vi fosse la concordia d'intenti necessaria a gestire i beni pubblici di recente acquisizione senza scontentare eccessivamente gli antichi proprietari, espropriati dai da Romano. In altre parole, si avverte come fosse in gioco un fondamentale binomio di funzioni sotteso al governo comunale: da un lato, la mediazione dei conflitti, dall'altro, la redistribuzione delle risorse<sup>70</sup>. Un nucleo di legittimità, insomma, più che mai bisognoso di conferme.

Queste esigenze affiorano 'tra le righe' delle disposizioni statutarie emanate in più scaglioni nel 1260, nel 1261 e nel 1264<sup>71</sup>, regolanti il destino dei beni già romanensi e a loro volta inserite nella rinnovata redazione statutaria del 1260-1263. Si tratta di un *corpus* ridotto ma estremamente significativo per esaminare la 'traduzione giuridica' dei motivi ispiranti la sentenza del 1260 nel quadro dello *ius proprium*.

<sup>69</sup> V. in merito G.M. Varanini, *Istituzioni e società a Treviso...*, cit., pp. 139-141, 144-150, per le azioni di recupero del controllo del territorio da parte del comune trevigiano negli anni Sessanta. V. invece D. Rando, *Contado, comune e chiesa...*, cit., pp. 159 e segg. per il caso del subentro del comune nel castello di Vidor.

<sup>70</sup> Una panoramica storiografica sulle ricadute politiche del tema dei beni comuni (valorizzato in tal senso da Jean-Claude Maire Vigueur) in M.T. Caciorgna, *Beni comuni e storia comunale*, in M.T. Caciorgna, S. Carocci, A. Zorzi (a cura di), *I comuni di Jean-Claude Maire Vigueur. Percorsi storiografici*, Viella, Roma 2014, pp. 33-49.

<sup>71</sup> Tale complesso normativo è tramandato negli statuti cittadini, in un modo particolare: il testo esteso si deve ricercare nello statuto cosiddetto 'caminese', stilato nel 1284 (quello da cui si citerà nelle note seguenti), ma le singole rubriche, perlomeno nella loro intitolatura e nell'ordine, sono attestate anche in un elenco di titoli di poste statutarie risalente al 1260-1261 (lo segnala l'editrice, Bianca Betto, in apparato a ognuna delle rubriche del 1284), cosicché è ragionevole attribuirle a quel frangente storico. Si rimanda anche a G.M. Varanini, *Istituzioni e società a Treviso...*, cit., p. 140, per alcuni cenni all'operazione di riordino.

Innanzitutto, va notato che, a fianco della confisca dei beni propriamente detta, è normato anche il ventaglio dei casi in cui i da Romano avessero influenzato dei contratti tra terzi, che non li coinvolgevano come parti in causa<sup>72</sup>. La possibilità – e l’opportunità – di estendere la tutela comunale a queste fattispecie dipende direttamente dall’interpretazione giuridica che i redattori degli statuti danno del periodo storico su cui, retroattivamente, si appunta la loro attenzione. Rispetto alla sentenza del 1260, il *quid* che identifica il dominio dei da Romano non è esplicitamente ravvisato nella tirannia, bensì in un clima diffuso di violenza e intimidazione: si considerano i casi di chi “disscesit [sic] de civitate Tarvisii et eius districtu per metum Alberici de Romano”<sup>73</sup>, di chi fu costretto ad alienazioni “per vim vel per forciam vel metum”<sup>74</sup> dallo stesso – e in entrambi i casi un’addizione vi appaierà Ezzelino; o, con lessico leggermente più connotato in senso tirannico, si ricordano i testamenti fatti “dominantibus perfidis Alberico et Ecelino de Romano in Marchia Tarvisina”<sup>75</sup>. Il richiamo al *metus*, piuttosto che alle *tyrampnides*, asseconda l’esigenza di parificazione delle due figure storiche, traducendo in un concetto giuridico l’accumulo retorico di nefandezze della sentenza; e individua il tratto comune di un periodo storico convulso quanto complesso nel robusto empirismo della coazione, forse assai più latamente ed intuitivamente esperibile – in primo luogo sul piano del confronto giudiziario –, rispetto alla nozione di *tyrampnis*, per quanto quest’ultima non difettesse di qualificazioni anche dettagliate (si è infatti accennato, più sopra, al notevole spessore culturale già rivestito da quest’ultima a quest’altezza cronologica, e Diego Quaglioni ha messo in luce come a metà Duecento fosse già disponibile ai giuristi un solido *locus* testuale di cui la glossa accursiana dava un’interpretazione univoca: la “radicale nullità e inefficacia degli atti tirannici”)<sup>76</sup>. Gli statuari preferiscono invece affidarsi alla salda definizione romanistica di *vis* o *metus* come vizi della volontà, causa dell’invalidità degli atti e quindi della

---

<sup>72</sup> Il primo gruppo di poste in B. Betto, *Gli statuti...*, cit., vol. 2, pp. 62-66 («Statuto caminese», libro I, nn. LXXVIII-LXXXVI), in apparato; il secondo ivi, pp. 193-200 («Statuto caminese», libro III, nn. LV-LXXVI). Entrambi i gruppi si leggono nel cosiddetto «Statuto caminese» del 1284, ma, come segnala l’editrice, alcune rubriche sono attestate già in un indice del 1260; inoltre (segnala sempre l’editrice) nello stesso statuto la quasi totalità delle poste esaminate è depennata o segnalata come da depennare. Gli indizi concorrono a suggerire quindi la solidale appartenenza alla compilazione del 1260.

<sup>73</sup> Ivi, p. 196, n. LXIII.

<sup>74</sup> Ivi, p. 196, n. LXVIII.

<sup>75</sup> Ivi, p. 197, n. LXV.

<sup>76</sup> D. Quaglioni, *Il processo Avogari e la dottrina medievale della tirannide*, in G. Cagnin (a cura di), *Il processo Avogari* (Treviso, 1314-1315), Viella, Roma 1999, p. XXII (e pp. segg. per ulteriori rimandi bibliografici).

legittimità del ricorso alla *in integrum restitutio* per ottenerne il cancellamento<sup>77</sup>: tutte le vendite e tutti i contratti stipulati “per vim vel per forciam vel per metum” sono a rigore «casse et vanne et vanni et nullius valoris»<sup>78</sup>.

L’impiego della *vis* accomuna dunque senz’altro Alberico ad Ezzelino, ma, al contempo, si esercita con forme di intensità differenti, legate essenzialmente alla maggior o minor prossimità tra i singoli contratti e i perfidi fratelli. Così, la letterale nullità investe in pieno i contratti promossi dai due con la forza o l’intimidazione, in particolar modo – come chiarisce un’addizione – quelli a proprio favore<sup>79</sup>; il diritto alla *restitutio* si applica inoltre ai fuorusciti “per metum Alberici de Romano” e – specifica ancora un’addizione – di Ezzelino<sup>80</sup>. Più in generale, il portato invalidante della parentesi storica albericiana ed ezzeliniana si estende a tutti i contratti stipulati sino a quindici anni prima della redazione degli statuti, dunque circa sino al 1245 (una data già segnalata come una svolta verso il dispotismo)<sup>81</sup>, per i quali si adombra una simulazione sistematica dei prezzi come riflesso implicito di un *metus* generalizzato<sup>82</sup>.

Per sostanziare più efficacemente tale capillarità, gli statuari devono porre in evidenza anche l’apporto dei collaboratori dei *domini* (tra cui spiccano anche un paio di nomi illustri), sebbene qualificati con una scelta lessicale attenta a confermarne la stretta subalternità<sup>83</sup>. Insomma, la deroga al tacito principio dell’isolamento dei da Romano, avvertibile nella sentenza del 1260, sembra un male necessario a delineare – quanto mai laboriosamente – un assetto di potere globalmente unitario, in cui le due figure di Ezzelino e Alberico sono quasi

<sup>77</sup> Per un sintetico ragguaglio, v. M. Marrone, *Istituzioni di diritto romano*, Palumbo, Palermo 2006, pp. 107-108 (*in integrum restitutio*) 123-125 (invalidità), 150-156 (vizi della volontà e *actio metus causa*). Si fa riferimento a D. II, 4 (in particolare: “Et si quis vi compulsus aliquid fecit, per hoc edictum restituitur”). Si cita dall’edizione *Digestum vetus, pandectarum iuris civilis tomus primus...*, apud Hugonem a Porta, Lugduni 1560, col. 363.

<sup>78</sup> B. Betto, *Gli statuti...*, cit., vol. 2, p. 196 (n. LXIII).

<sup>79</sup> *Ibidem*.

<sup>80</sup> *Ibidem*.

<sup>81</sup> Ivi, p. 193 (n. LV) e p. 195 (n. LXII). Una posta (p. 194 n. LVIII) sembra anche circoscrivere *ex ante* questo periodo (“De vendicionibus vero factis a XV annis citra, usque ad tempus in quo intravit Albericus de Romano et Wecellio de Camino Tarvisium”, purché si legga “citra” come errore per “ultra”), stabilendo che le restituzioni siano possibili solo se espressamente previste nel contratto.

<sup>82</sup> Ivi, p. 193, n. LV: “prius vero et iusto precio restituto ab ipsis venditoribus vel eorum heredibus, licet aliter de precio in instrumento vendicionis contineatur”. Altri riferimenti alla restituzione del *verum et iustum precium*: nei rapporti tra comune e privati, ivi, p. 63 (citato *supra*); nei rapporti tra privati, ivi, p. 195, n. LXII.

<sup>83</sup> Ivi, p. 196 (n. LXIII), si parla di vendite indotte con l’intimidazione da Alberico, Ezzelino “seu aliquem potentem qui habuerit potenciam sub eis, vel metu alicuius qui fuerit de familia predictorum potencium”; e p. 63 (n. LXXXI), per acquisti fatti “a servis eorum” o ancora “ab Hensedisio de Widotis vel fratre”.

totalmente sovrapponibili<sup>84</sup> e in cui, soprattutto, è ristabilita l'omogeneità degli effetti giuridici tra città e *districtus*. La cifra comune del *metus*, con il suo portato latamente invalidante, apre retroattivamente alle istituzioni comunali un inedito campo d'azione normativo e giudiziario, librato tra esigenze di corroborazione ideologica e di pacificazione sociale: un campo in cui il confronto si gioca non più tra i regimi – il vecchio, tirannico, e il nuovo, pacifico – quanto piuttosto tra il nuovo regime e i singoli cittadini.

Rispetto a questi, il comune si attribuisce una fondamentale azione compensativa o «redistributiva» (per riprendere la terminologia proposta in apertura di paragrafo) il cui riferimento dottrinario (il binomio *metus – in integrum restitutio*) viene declinato in modalità diverse, unificate tuttavia da una nozione di invalidità che non può non considerare – e in certa misura salvaguardare – i concreti effetti giuridici degli atti compiuti sotto il regime tirannico, che pure destituisce di fondamento<sup>85</sup>. Gli statuari, infatti, non possono ignorare che i beni alienati per forza hanno circolato “super plures manus”<sup>86</sup>, che i nuovi proprietari hanno apportato loro un “melioramentum”<sup>87</sup> o che ne hanno percepito i frutti: che, insomma, il godimento di questi beni esige a sua volta di essere tutelato, con un ampio ventaglio di fattispecie (versamento agli attuali possessori del “verum et iustum precium” effettivamente pagato<sup>88</sup>; risarcimento delle migliorie o delle spese di conduzione agricola; cessione, parziale o totale, dei frutti percepiti<sup>89</sup>).

---

<sup>84</sup> Si è osservato sopra che l'accostamento si svolge tramite addizioni (p. 196, nn. LXIII e LXVIII); inoltre, Alberico mantiene anche nel testo statutario la pur inconfessabile contiguità con le istituzioni comunali che lo contraddistingue. Chiarissima la posta n. LXIII: dagli effetti del fuoruscitismo sono tutelati i fideiussori che avrebbero ricevuto “ab Albrico de Romano vel a Biaquino de Camino vel eorum iudicibus seu officialibus vel a comuni Tarvisii” alcuni compensi (il testo è generico) per aver prestato fideiussione per conto di fuorusciti.

<sup>85</sup> Si può dunque ravvisare anche in questi statuti trevigiani la tendenza di fondo, ben evidenziata e ampiamente documentata da Michele Rosboch (*Invalità e statuti medievali. Pisa, Bologna, Milano e Ivrea*, Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, Roma 2003), da parte della dottrina e dello *ius proprium* a superare la nozione classica di invalidità come assoluta non esistenza dell'atto, a favore di un'invalidità “relativa”, in cui si cerca di sanare alcuni aspetti dell'atto – implicitamente conservandone, dunque, gli effetti giuridici (si veda in particolar modo l'esempio milanese a p. 197).

<sup>86</sup> B. Betto, *Gli statuti...*, cit., vol. 2, p. 193, n. LV; p. 195, n. LXII.

<sup>87</sup> Ivi, p. 196, n. LXIII; p. 197, n. LXVI.

<sup>88</sup> Ivi, p. 193, n. LV (alienazioni di beni immobili e/o fondiari), p. 195, n. LXII (alienazioni di titoli di credito ed estinzioni di debiti “pro parvo precio”).

<sup>89</sup> Ivi, p. 194 (n. LXVI) recupero di fondi: se avverrà tra Ognissanti e Natale, due termini consuetudinari per il versamento dei fitti, il recuperante dovrà risarcire le spese fatte “in coltura”, in quanto ne trarrà i frutti; se dopo tale termine, questi andranno però divisi; p. 196 (n. LXIII), p. 197 (n. LXVI), p. 199 (n. LXVIII), possibilità per il nuovo possessore di rimuovere le migliorie, di

Si comprende agevolmente come l'obiettivo del comune non sia quello di fare *tabula rasa* del ventennio albericiano (un obiettivo materialmente irrealizzabile), bensì di riaffermare in positivo la propria costitutiva funzione di mediazione sociale e politica, capace di superare sia le ambiguità del precedente regime, sia di risanare una conflittualità intestina avvertita come gravosa *impasse*, da sciogliere con urgenza in due, massimo tre anni<sup>90</sup>. La funzione di mediazione si esplica infatti in quadri procedurali ispirati al modello 'classico' del processo triadico, attivato su istanza di parte<sup>91</sup>, e improntati alla flessibilità e speditezza tipici della 'procedura sommaria'<sup>92</sup>. Non manca la possibilità di raggiungere una *concordia*, tramite due "amici comunali", che possano stimare il valore del bene anche a prescindere dal criterio ideale del *verum et iustum precium*, a loro discrezione, purché tuttavia "omnis questio penitus extirpetur"<sup>93</sup>. L'apparato podestarile – oltre a dar forza coattiva a queste pattuizioni extragiudiziali<sup>94</sup> – si riserva un ruolo di intervento squisitamente politico, teso cioè a "inquirere" la *veritas* del prezzo effettivamente sborsato<sup>95</sup>, compensando quindi il difetto di *publica fides* nei contratti di età albericiana, e, soprattutto, a nominare una ristretta commissione di sapienti con il simile compito di "providere et diligenter inquirere" sui testamenti – in assoluto la tipologia contrattuale più delicata – redatti nel territorio trevigiano "vel alibi dominantibus perfidis Alberico et Ecelino de Romano in Marchia Tarvisina", che fossero oggetto di lite tra trevigiani o altre persone: ancora una volta, sono tenuti a raggiungere un accordo

---

ottenerne il rimborso dall'antico, di venderle a questo a prezzo agevolato; p. 195 nn. LVIII-LX e p. 198-199 (n. LXVII), divisione dei frutti o aggiudicamento all'attuale possessore.

<sup>90</sup> Ivi, p. 194, nn. LVI e LVII (recupero dei possessi entro tre anni se attualmente fruttiferi, entro due se non), termine esteso anche al recupero dei titoli di credito (p. 195, n. LXII). L'urgenza di concludere queste transazioni si riflette peraltro in modo diffuso (p. 197, n. LXV; p. 198, n. LXVII).

<sup>91</sup> Riferimento obbligato, per il nesso tra procedura e politica, è M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Il Mulino, Bologna 2005.

<sup>92</sup> B. Betto, *Gli statuti...*, cit., vol. 2, p. 193 (n. LV): il *verum et iustum precium*, in assenza di testimoni, si può determinare anche solo sulla base dello strumento incrociato con un teste di buona fama e con il giuramento del venditore, il tutto "sine datione pigneris et libelli" (p. 194). Il modello è riscontrabile ancora a p. 195, n. LXII; p. 196, n. LXIII ("sine libelli oblatione et sine iuris ordine").

<sup>93</sup> Ivi, p. 198, n. LXVII: gli arbitri "debeant designare et dare de illis terris et possessionibus creditori sive emptori pro rata secundum quod eis melius et sanius videbunt (sic) faciendum, ita quod sit in electione creditoris sive emptoris a qua parte terrarum et possessionum accipere voluerit in solutum creditori vel emptori, considerando qualitatem facti et possessionum: ita quod omnis questio penitus extirpetur [...] pro bono pacis et tranquillitatis".

<sup>94</sup> Ivi, p. 198-199: il podestà deve "mora aliqua non obstante compellere" le parti a osservare il lodo; costringere la parte riluttante ad adire questa via, su richiesta dell'altra.

<sup>95</sup> Ivi, p. 193, n. LV. Sull'*inquisitio* si veda, oltre al citato saggio di Vallerani, il volume collettivo *L'enquête au Moyen Âge*, a c. di C. Gavard, École Française de Rome, Roma 2003.

latamente discrezionale, “secundum quod melius eis videbitur pro bono statu civitatis Tarvisii”<sup>96</sup>.

Appunto il *bonus status* della città, difeso dal comune, si pone come chiave di volta di un sistema di rimedi e di compensazioni in cui ha luogo – e giustificazione – lo stesso incameramento dei beni già direttamente appartenuti, a qualunque titolo, ai da Romano<sup>97</sup>. Il quadro normativo è molto meno conciliante. L’incameramento, alla lettera, non ammette deroghe<sup>98</sup>,

salvo eo quod si illi qui vendiderint predictis Ecelino et Alberico [...] velint solvere et dare comuni Tarvisii verum precium quod habuerint a dictis Ecelino et Alberico, quod comune Tarvisii teneatur eis reddere usque ad medium annum et ab illo termino in antea non audiantur si comuni Tarvisii non fuerit satisfactum; et bona predicta ac possessiones omnes perpetuo in comuni Tarvisii debeant remanere et omnia sint salva ratione creditorum et cuiuslibet alterius persone in dictis bonis contra comune Tarvisii.

Alcune agevolazioni procedurali, comparabili a quelle già viste, sono concesse dal comune per un arco di tempo ristrettissimo, nel quale, peraltro, non è chiaro il rapporto tra la restituzione operata dal comune e la sua definizione giudiziaria; chiusasi questa finestra di sei mesi, si arguisce, l’unica possibilità rimane quella – decisamente più scoraggiante – dell’*ordo iuris* a tutela dei diritti di terzi “contra comune Tarvisii”<sup>99</sup>. La decisione di restringere la redistribuzione dei beni già appartenuti ai da Romano è quindi ancora una volta operata agendo

---

<sup>96</sup> B. Betto, *Gli statuti*, cit., vol. 2, p. 197, n. LXV. La particolare delicatezza dei testamenti, con ogni probabilità, va ricollegata alle ultime volontà dettate nelle carceri ezzeliniane (concentrate soprattutto nei castelli del trevigiano) da detenuti provenienti da altre città del dominio del da Romano. Per una prima panoramica v. M.C. Rossi, «*Videns se in periculo mortis*». *Ultime volontà di prigionieri nel secolo XIII (Verona, Vicenza, Treviso)*, in Ead. (a cura di) *La religione dei prigionieri*, Cierre, Verona, 2013, pp. 77-94.

<sup>97</sup> A titolo di minimo riferimento bibliografico, v. E. Artifoni, *Preistorie del bene comune. Tre prospettive sulla cultura retorica e didattica del Duecento*, in *Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel Basso Medioevo*, Atti del XLVIII Convegno storico internazionale, Todi, 9-12 ottobre 2011, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 2012; E. Igor Mineo, *Cose in comune e bene comune. L’ideologia della comunità in Italia nel tardo Medioevo*, in A. Gamberini, J.-P. Genet, A. Zorzi (a cura di), *The Languages of the Political Society. Western Europe, 14th-17th Centuries*, Viella, Roma 2011.

<sup>98</sup> Ivi, p. 63 (n. LXXXI). L’inciso citato è cassato.

<sup>99</sup> Leggermente differente l’indirizzo sui debiti dei da Romano in cui sia succeduto il comune, e più simile a quello già previsto per le vendite tra ‘privati’: si intende “querere concordiam cum creditoribus illorum de Romano taliter quod sit utilitas comunis et eciam creditorum et specialiter cum illis qui volunt sua debita iuste”; per la conclusione delle vertenze, sono nominate tre commissioni speciali, con la scadenza di tre anni per la stessa posta statutaria (ivi, pp. 62-63, n. LXXX). La maggior morbidezza andrà probabilmente collegata al fatto che l’estinzione dei debiti non implica per forza un’alienazione delle proprietà comunali.

sul piano procedurale: avalla così una chiusura di fatto senza che il comune abdichi, formalmente, al suo ruolo di redistribuzione.

Un'analisi del testo statutario richiederebbe, in sede di chiusura, un confronto con le risultanze giudiziarie. Nonché essere precluse a un'indagine ampia, per il naufragio degli archivi giudiziari duecenteschi, le pochissime superstiti emergenti da fondi privati e religiosi disegnano un quadro troppo frammentario per fondare conclusioni di ampio respiro: è opportuno, quindi, tornare brevemente al *Processo Onigo*, più volte evocato come *pendant* documentario per diverse tappe di quest'argomentazione<sup>100</sup>. È questo un esempio significativo delle tensioni, talvolta paradossali, che animano la vicenda di restaurazione dello *status quo*. L'antico proprietario, Giovanni da Onigo, si impegna senza risparmio di mezzi, producendo sino a 13 testimoni, per riavere l'eponimo castello (con annesso *parterre* fondiario), prima estorto ad opera di Ezzelino, poi incamerato dal comune, in una causa contro questo che dura almeno dal 1262 al 1265, dunque ampiamente oltre il 'tempo di grazia' previsto per le restituzioni. Tramite i suoi testi e i suoi giurisperiti, il nobile costruisce una narrazione che calza a pennello con la *vulgata* ufficiale: vi sono la violenza ezzeliniana, le minacce di morte, la carcerazione, lo strumento di vendita fittizia. Gli avvocati di parte comunale, tuttavia, cercano di incrinare a ogni costo la narrazione (lo si evince dagli interrogatori ai testimoni), sino a ottenere un'approssimazione dello *iustum precium* effettivamente percepito (un totale di cinquecento lire, come riportato nella sentenza). Il punto focale resta appunto questo: il confronto spregiudicato su un livello di pari legittimità, in cui potenzialmente ogni cittadino trevigiano ha una 'sua' narrazione dell'epoca ezzeliniana e, quindi, una potenziale fonte di rivendicazioni, che seguono logiche e canali di risoluzione solo in parte 'confessati' e ammessi nella voce del comune, che aspira – e il bisticcio è voluto – all'univocità.

Se – in conclusione – è innegabile che l'avversione agli esecrati signori, come già osservò Girolamo Arnaldi, 'crei' la comunità<sup>101</sup>, attraverso occasioni

<sup>100</sup> Quanto segue parafrasa e compendia N. Ryssov, *La società trevigiana...*, cit., pp. 48-69.

<sup>101</sup> Citato in A. Rigon, *Diabolo fuit similis...*, cit., p. 223: "L'ideologia anti-ezzeliniana divenne fattore di identità e di patriottismo comunale in contrapposizione alla tirannide"; Rigon (ivi) rileva anche che l'avversione al tiranno fu tramandata da importanti simboli e pratiche di chiara valenza identitaria, come l'agiografia e le festività religiose civiche, almeno tra Padova, Vicenza e Treviso. In quest'ultima città, come testimoniato da diverse poste statutarie, si stabilisce il livellamento della terra "super quam fuerunt turres et domos illorum de Romano super curia de Dom" (B. Betto, *Gli statuti...*, cit., vol. 2, p. 79, n. CLXXVI): la demolizione dell'abitazione è uno dei modi più diffusi e icastici di significare l'esclusione dalla comunità (v. R. Mucciarelli, *Demolizioni punitive: guasti in città*, in *La costruzione della città comunale italiana. Secoli XII-inizio XIV*, Atti del Convegno internazionale di studi, Pistoia 11-14 maggio 2007, Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte, Pistoia 2009, pp. 293-330).

cerimoniali di grande impatto come la sentenza del 1260, le demolizioni delle abitazioni, le processioni di ringraziamento per la liberazione, è pur vero che la riforma di un corpo civico unitario è un obiettivo alto, al quale concorre in modo determinante il gruppo dirigente che si identifica nel comune, quanto mai impegnato a tessere un vero e proprio monopolio nell'impiego politico dell'antimito dei da Romano. Il discorso politico non è però l'unica via, in quanto deve costitutivamente accordarsi con ragioni di *Realpolitik* difficilmente traducibili nelle cristalline forme del *bonus status* della città, attente alle configurazioni e agli equilibri di potere. Restituire il castello di Onigo (un esempio come tanti, si è visto) poteva costituire un'eccezione poco gradita alla confisca generale, ma nel breve termine avrebbe con ogni probabilità disinnescato un focolaio di tensioni, che covavano sotto l'idillio del ritorno all'*antiqua pax*<sup>102</sup>.

---

<sup>102</sup> Queste tensioni non devono per forza essere lette in prospettiva teleologica come culminanti nell'avvento della signoria caminese nel 1284, anche se, in verità, questo nuovo giro di boa politico-culturale merita ancora di essere sondato sulla base del metodo prosopografico. Per i primi anni '60 infatti la pacificazione, il reintegro, la cancellazione delle vecchie inimicizie sono l'obiettivo prioritario del comune (G.M. Varanini, *Istituzioni e società a Treviso...*, cit., pp. 158-160).